



*Ministero delle Attività
Produttive*

**DIREZIONE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n.349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO l'articolo 6, commi da due a nove, della legge n.349 citata, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377, che regola la pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali esistenti e la fissazione dei valori limite di emissione;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n.9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali;

Alt
Pm

VISTO il decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, concernente la disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11 febbraio 1998, n.53 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.68 del 23 marzo 1998 - concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'art.20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art.8 che disciplina l'attività di produzione di energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n.372, concernente l'attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il decreto del 17 luglio 2000 concernente la concessione alla "Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A." delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale;

VISTA l'istanza documentata del 10 maggio 1999 e successive integrazioni, con la quale la SONDEL S.p.A. - con sede in Milano, Corso Venezia, 16, cod.fisc.07210960154 - ha chiesto, ai sensi dell'art.17 del DPR n.203/88 e dell'art.2 del DPR n.53/98, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una centrale termoelettrica a ciclo combinato costituita da due sezioni, della potenza elettrica complessiva di circa 800 MW e della potenza termica complessiva immessa con il combustibile di circa 1.400 MW, da ubicare nel Comune di Altomonte, località Serragiumenta, nella Provincia di Cosenza;

VISTO l'esito della verifica della procedura di VIA in ordine al progetto proposto da SONDEL S.p.A., formalizzato con la favorevole pronuncia di compatibilità ambientale DEC/VIA/6914 del 23 gennaio 2002;

VISTA la richiesta di questa Amministrazione in data 29 gennaio 2002, n.201819, con la quale è stato chiesto il parere delle Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art.3 del DPR n.53/98, nonché al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A., ai sensi dell'art.7, comma 1 punto e), del decreto 17 luglio 2000;

VISTE altresì le comunicazioni di questa Amministrazione in data 29 gennaio 2002, n.201821 e n.201820, con le quali si informano rispettivamente i Dicasteri dell'Interno e della Difesa;

VISTA la lettera del 4 febbraio 2002 con la quale la SONDEL S.p.A. accetta le prescrizioni del Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale suddetto e trasmette i relativi pareri favorevoli del Dicastero della Difesa;

VISTI i pareri favorevoli trasmessi dal Comune di Altomonte, dalla Regione Calabria nonché dai Dicasteri della Salute e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, rispettivamente con note n.2274 del 27 marzo 2001, n.3467 del 4 aprile 2001, n.400-VIII/8.7/592 del 14 febbraio 2002 e n.612/2002/SIAR del 21 febbraio 2002, previa osservanza delle prescrizioni ed indicazioni in essi riportate;

VISTO il parere favorevole del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A., espresso ai sensi dell'art.7, comma 1 punto e), del decreto 17 luglio 2000 e inviato con nota n.GRTN/P2002001513 del 15 febbraio 2002;

VISTA la nota del 19 febbraio 2002 con la quale il proponente comunica i tempi relativi all'entrata in esercizio dell'impianto e valutata la compatibilità di tali tempi con quanto riportato nel citato parere del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A.;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

DECRETA

Art. 1

La SONDEL S.p.A. - con sede in Milano, Corso Venezia, 16, cod.fisc.07210960154 - è autorizzata, ai sensi dell'art.8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, alla costruzione e all'esercizio di una centrale termoelettrica a ciclo combinato costituita da due sezioni, della potenza elettrica complessiva di circa 800 MW e della potenza termica immessa con il combustibile di circa 1.400 MW, da ubicare nel Comune di Altomonte, località Serragiumenta, nella Provincia di Cosenza.

Art. 2

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) L'impresa, per ogni sezione turbogas, è tenuta a rispettare, per ogni condizione di esercizio, escluse le fasi di avviamento ed arresto, i seguenti valori limite alle emissioni, riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno libero nei fumi anidri pari al 15%:

NO_x (espressi come NO₂)	50 mg/Nm³
CO (monossido di carbonio)	30 mg/Nm³

Per l'eventuale caldaia ausiliaria - se utilizzata in circostanza diverse dall'avviamento-spegnimento-raffreddamento-messa in sicurezza delle sezioni termoelettriche, da condizioni di emergenza nonché dalle prove periodiche di affidabilità - si devono rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno libero nei fumi anidri pari al 3%:

NO_x (espressi come NO₂)	150 mg/Nm³
CO (monossido di carbonio)	100 mg/Nm³

L'impianto deve essere alimentato esclusivamente a gas naturale;

2) I limiti di emissione di cui al punto 1) si intendono rispettati se la media delle concentrazioni rilevate nell'arco di un'ora è inferiore o uguale al limite stesso. Per il periodo di collaudo e avviamento della durata di sei mesi, decorrente dalla data indicata nella comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2, del DPR 203/88, i predetti limiti sono da riferire ad una media giornaliera;

3) Per le altre sostanze inquinanti, in assenza del decreto di cui all'art.3, comma 2) del D.P.R. 203/88, relativo ai nuovi impianti, si applicano quali valori limite di emissione i valori minimi riportati nel D.M. 12 luglio 1990, pubblicato nella G.U. n.176/90 - S.O. n.51;

4) L'impresa effettua le misurazioni in continuo delle concentrazioni delle emissioni di monossido di carbonio (CO), di ossidi di azoto (espressi come NO₂), del tenore volumetrico di ossigeno (O₂) nonché il monitoraggio dei valori della temperatura, della pressione, dell'umidità e della portata volumetrica dell'effluente gassoso. Le apparecchiature relative devono essere esercite, verificate e calibrate a intervalli regolari secondo le modalità previste dal DM 21 dicembre 1995 e successive modificazioni;

5) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nei decreti emanati ai sensi dell'art.3, comma 2, lettera b), del D.P.R. 203/88;



- 6)** L'impianto deve essere predisposto per consentire alle Autorità competenti il controllo periodico delle emissioni nonché per i controlli di cui all'art.7, comma 5, del D.P.R. 203/88;
- 7)** L'esercente, con almeno un anticipo di dodici mesi rispetto alla data di entrata in esercizio dell'impianto, nel quadro di un progetto generale da concordarsi con l'ARPA e gli Enti locali di controllo, provvede all'installazione ed alla gestione di almeno due stazioni di rilevamento degli NO_x, di cui una anche meteo, nei punti teorici di massima ricaduta, che dovranno essere spostate in seguito alla messa in esercizio dell'impianto nei punti effettivi di massima ricaduta;
- 8)** L'esercente entro cinque anni di esercizio della centrale presenta ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Calabria una proposta tecnico-economica di possibile adeguamento dell'impianto alle migliori tecnologie disponibili a quella data, al fine di ridurre ulteriormente le emissioni di NO_x e CO;
- 9)** L'esercente è tenuto a produrre annualmente una dichiarazione ambientale, relativa al sito in oggetto, convalidata da Auditor accreditato, che risponda ai criteri Emas (Eco Management and Audit Scheme) di cui al regolamento CEE n.93/1836;
- 10)** Per quanto non contemplato nei punti precedenti, l'esercente è altresì tenuto ad ottemperare alle prescrizioni formulate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Servizio VIA con la pronuncia di compatibilità ambientale DEC/VIA/6914 del 23 gennaio 2002;
- 11)** L'esercente predispone il progetto esecutivo dell'iniziativa anche ai fini dell'ottenimento del prescritto certificato di prevenzione incendi nonché, in fase realizzativa, munire della prescritta segnalazione diurna e notturna le strutture verticali che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, possono interferire con la sicurezza del volo a bassa quota.

Art. 3

I lavori di realizzazione delle due sezioni dell'impianto a ciclo combinato hanno inizio, in coerenza con il programma di massima previsto per la realizzazione dell'iniziativa, entro il primo semestre dell'anno 2002 e terminano entro il secondo semestre dell'anno 2004.

L'impianto deve essere in esercizio entro il 1° gennaio 2005; l'impresa invierà preventiva informativa ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Calabria, alla Provincia di Cosenza e al Comune di Altomonte.

Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio di ciascuna sezione, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8 del DPR 203/88.

Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, saranno autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive – Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

Sino all'entrata in esercizio dell'impianto nel suo complesso ed allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonché in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori, l'impresa deve trasmettere al Ministero delle Attività Produttive – Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa. Copia di tale rapporto sarà altresì trasmessa al Dicastero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e al Dicastero della Salute nonché alla Regione Calabria, alla Provincia di Cosenza e al Comune di Altomonte.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Roma, li - 1 MAR. 2002

IL DIRETTORE GENERALE
(Tullio Maria FANELLI)

Tullio M Fanelli

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Direzione Generale per l'energia e le risorse minerarie
Ufficio C2 - Mercato Elettrico

La presente copia composta da n. 06 fogli
è conforme all'originale depositato presso
questo ufficio.

Roma, 4.3.2002 IL FUNZIONARIO

[Signature]